



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Il Sindaco

Prot. n. 5859

ORDINANZA N. 29 DEL 19 APR 2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- che sull'intero territorio nazionale è in atto un' emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID19;
- che sulla scorta di tale situazione il governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative; necessità e motivi di salute, al fine di imporne la massima presenza in abitazione;
- che da ultimo, con DPCM in data 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell' 11 aprile 2020 si è provveduto, tra l'altro, a riunire e coordinare i precedenti interventi governativi in materia di ordine pubblico, attività commerciali, attività produttive, sanità e igiene pubblica, istruzione, cultura manifestazioni, lavoro agile ecc.
- che, secondo quanto disposto dall'art. 8 del citato DPCM in data 10 aprile 2020, le disposizioni contenute in tale decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci sino al 3 maggio 2020.

PRESO ATTO che, in applicazione di quanto stabilito in via generale con i provvedimenti adottati in tale materia a livello nazionale, si è provveduto, anche attraverso l'esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell' art. 50 c. 5, ad adottare ogni iniziativa utile per fronteggiare l'urgenza epidemiologica da COVID-19.

PRESO ATTO che, con ordinanza sindacale n. 24 in data 17 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c. 5 del D.I.gs. n. 267/2000 è stata disposta la sospensione, con effetto immediato e sino alla data del 3 aprile 2020 compreso, dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, presenti sul territorio comunale di Giovinazzo, nonché è stata vietata la vendita al dettaglio su tutto il territorio comunale da parte di tutti gli esercenti il commercio ambulante.

PRESO ATTO che il DPCM del 9 marzo 2020 ha imposto la chiusura di luoghi pubblici o aperti al pubblico qualora rappresentino occasione di assembramento di persone e, per l'effetto, elemento di potenziale diffusione del virus,

CONSIDERATO che l'ordinanza sindacale n. 24 in data 17 marzo 2020 veniva adottata sulla base di quanto emerso in occasione della riunione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) tenutasi in data 17 marzo 2020, nel corso della quale si rilevava :

*- che sono pervenute molte segnalazioni da parte della cittadinanza relativamente al fatto che presso i locali adibiti in modo esclusivo alla vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici , si verifica un frequente assembramento di avventori poiché tali locali, sia per la modalità di vendita, sia*

*per le loro caratteristiche strutturali derivanti dalla modalità di vendita, sia per le rispettive organizzazioni aziendali derivanti dalla modalità di vendita, non sono presidiate in alcun modo al fine di controllare l'accesso degli avventori determinandosi, conseguentemente, pericolose situazioni di compresenza degli stessi.*

*-che sono pervenute altresì diverse segnalazioni, successivamente verificate, relative a situazioni di assembramento di persone sul territorio comunale anche in occasione di vendita in strada da parte di ambulanti .*

PRESO ATTO altresì che

-il DPCM in data 10 aprile 2020 all'art. 1 lett. z) stabilisce che " *sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1* ",

-nell'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020 , tra le attività di vendita consentite, sono individuate le attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici

CONSIDERATO peraltro che nel DPCM del 10 aprile 2020 all'art. 1 lett. dd) si prevede che " *gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5* ".

CONSIDERATA la sussistenza dell'attuale emergenza sanitaria, come ribadito dal citato DPCM del 10 aprile 2020, e considerato che continuano a persistere, allo stato, tutte le ragioni che sono state evidenziate nel corso della riunione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) tenutasi in data 17 marzo 2020, e che sono state poste a fondamento dell'ordinanza sindacale n. 24 del 17 marzo 2020.

RITENUTO pertanto di consentire, sino alla data del 3 maggio 2020, l'attività di vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo presenti sul territorio comunale di Giovinazzo, nel rispetto delle condizioni indicate nel DPCM del 10 aprile 2020 all'art. 1 lett. dd).

PRESO ATTO delle sollecitazioni pervenute da parte di numerosi cittadino in merito alla possibilità per i proprietari di terreni agricoli di recarsi nei fondi di proprietà per porre in essere le buone pratiche necessarie a contrastare il fenomeno della Xylella nonché a porre in essere tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e la tenuta in buono stato dei terreni/fondi agricoli/giardini.

**PRESO ATTO di quanto disposto in merito con ordinanza n 209/2020 del Presidente della Giunta Regione puglia avente ad oggetto D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Art. 1 comma 1 letta) e art.2 co.1 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali**

Visto l'art. 50, c. 5, del D. lgs. n. 267/2000, secondo cui in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione di un provvedimento extra ordinem



## ORDINA

-che, per le motivazioni tutte riportate in narrativa è vietata, sino alla data del 3 maggio 2020 prevista dal DPCM del 10 aprile 2020, la vendita al dettaglio su tutto il territorio comunale da parte di tutti gli esercenti il commercio ambulante così come già disposto con precedente ordinanza sindacale n. 24 in data 17 marzo 2020 .

## ORDINA

-che, per le ragioni tutte sopraesposte, sino alla data del 3 maggio 2020, è consentita l'attività di vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo presenti sul territorio comunale di Giovinazzo, nel rispetto delle condizioni indicate nel DPCM del 10 aprile 2020 all'art. 1 lett. dd).

-che pertanto è consentita l'attività dei distributori automatici, purché il gestore assicuri la presenza fisica di un operatore, con cartellino di riconoscimento della ditta, che garantisca le prescrizioni di cui all' Allegato 5 del DPCM 10/4/2020, tra cui: l'ingresso di un consumatore per volta, il divieto di assembramenti ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro per coloro che devono accedere al locale. Oltre a ciò, come riportato nella tabella 5 del DPCM 10 aprile 2020, occorre assicurare la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e disinfezione delle tastiere di selezione.

-che al fine di un maggior controllo delle misure generali di contenimento dell'epidemia da COVID 19 l'attività dei distributori automatici , in analogia al resto degli esercizi commerciali, è consentita dalle ore 07.00 sino alle ore 20.00

## ORDINA

-che, per le ragioni tutte sopraesposte, sino alla data del 3 maggio 2020 è disposta la sospensione dell'applicazione della tariffazione della sosta all'interno degli appositi stalli di colore blu, presenti su tutto il territorio comunale, nonché la sospensione delle altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zone a disco orario) già disposte sino al 30 aprile 2020 dall'ordinanza sindacale n. 27/2020.

## RENDE NOTE CHE

### **in base a quanto disposto con ordinanza n 209 in data 17 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regione Puglia:**

- è ammesso lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri IO aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 alle seguenti condizioni:

- a. per non più di una volta al giorno;
- b. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali e di cura preventiva che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali;
- c. autodichiarazione che attesti il possesso della superficie agricola produttiva effettivamente adibita ai predetti fini.

## RENDE ALTRESI' NOTO CHE

### **in base a quanto disposto con ordinanza n 211 in data 18 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regione Puglia:**



**-è disposta la chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio 2020 delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali**

**Sono consentite:**

- le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;
- l'esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

#### INFORMA

-che chiunque contravvenga alle prescrizioni riportate nella presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 4 DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, tra cui la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nel caso la sanzione riguardi un esercizio commerciale o attività imprenditoriale si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Salvo che le infrazioni rientrino in fattispecie più gravi anche di rilevanza penale

#### TRASMETTE

la presente ordinanza al Comandante della Polizia Locale affinché se ne dia piena esecuzione anche mediante immediata notificazione alle parti interessate;

La presente ordinanza viene altresì trasmessa alla locale Stazione Carabinieri.

#### AVVERTE

che il presente atto è immediatamente efficace e che contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO  
Tommaso Depalma